

(N. 1463-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1956 (V. Stampato N. 1727)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle finanze

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 APRILE 1956

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1956

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge avente per oggetto l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali risponde a una esigenza di ordine sistematico, essendo preordinato allo scopo di conseguire unità di indirizzo nel controllo sugli interventi dello Stato nella attività economica di produzione e di scambio, controllo che ora viene esercitato da organi molteplici dell'Amministrazione centrale, agenti ciascuno per conto proprio.

Risponde ad un'altra esigenza, quella di consentire più proficuamente nei confronti di un singolo Ministro responsabile, l'esercizio della funzione ispettiva del Parlamento sull'uso del denaro pubblico nella destinazione anzidetta.

Ma è di rilievo altresì che questo disegno di legge ha per implicito il riconoscimento che la esperienza sinora fatta con gli interventi dello Stato nel campo dell'economia nelle varie forme, che saranno ricordate fra breve, è stata un'esperienza da considerare ormai consolidata, il cui bilancio deve ritenersi attivo, ragione per cui in essa si deve perseverare.

* * *

Le accennate forme di intervento dello Stato nel campo nell'economia, facenti capo, ai fini del controllo, attualmente a organi molteplici dell'Amministrazione centrale, sono in riasunto le seguenti.

La forma, per così dire, più elementare è costituita dalle Aziende patrimoniali, gestite dal Demanio, per esempio quella delle Terme di Salsomaggiore.

Con le nuove funzioni assunte dallo Stato nel campo dell'economia, altre forme si sono avute con la costituzione di enti economici con capitale dello Stato, rivolti taluni al finanziamento di imprese private, altri rivolti direttamente alla produzione, su un piano di concorrenza con le industrie private.

Lo Stato inoltre partecipa ad imprese sociali di natura privatistica, attraverso l'azionariato di Stato.

Più appariscenti tra queste varie forme di intervento, sono quelle delle imprese a carattere finanziario, come l'I.R.I., che, finanziando l'industria, ha ingerenza nei settori più vari, come la navigazione, le condutture elettriche,

quelle telefoniche, la siderurgia, la coltivazione di miniere, le banche.

Orbene mentre le Aziende patrimoniali fanno capo, come si è detto, al Demanio, sia le vere e proprie « partecipazioni » (azionariato di Stato), sia le varie imprese economiche su accennate, fanno capo a Ministeri diversi, mentre in particolare l'I.R.I. e l'E.N.I. hanno le direttive da Comitati ministeriali.

Ne deriva la possibilità di discordia nell'indirizzo, così che accade che imprese dello stesso settore risalenti per le direttive a Ministeri diversi, vengano a trovarsi in concorrenza fra loro.

Di qui la necessità di unificare il controllo, devolvendo al nuovo Ministero i compiti e le attribuzioni variamente oggi distribuiti.

Tali essendo le linee del disegno di legge, ne consegue che non variano i compiti e le attribuzioni prima spettanti ad organi staccati, di cui si è voluto soltanto il concentramento in unico organo.

Nè si apporta alcun mutamento alla struttura delle forme in cui si esplica l'intervento dello Stato nell'attività di produzione e di scambio, salvo l'inquadramento delle Aziende con capitali in tutto o in parte dello Stato in enti autonomi di gestione, con gli effetti che saranno precisati nell'esame della singola norma (art. 3) che ciò dispone.

* * *

Certamente ogni creazione di un nuovo Ministero va attentamente considerata.

Ma qui torna utile osservare che le varie imprese economiche dello Stato, e le stesse vere e proprie « partecipazioni » (azionariato di Stato) vivono nell'ambito dell'articolo 41 della Costituzione, integrato dall'articolo 43.

Lo Stato moderno ha una funzione nuova, affiancatrice e integrativa dell'iniziativa privata; deve indirizzarla e coordinarla a fini sociali e deve sostituirla quando l'imponenza dei mezzi richiesti o la lunga dilazione nella realizzazione del reddito lo rendano necessario.

Questi fini da raggiungere, ai quali conforta l'esperienza sinora fatta, giustificano il perfezionamento di tale esperienza con l'istituzione del nuovo Ministero, salvo a contenerne i quadri nei limiti strettamente necessari.

In Commissione affiorò il dubbio se la costituzione frammentaria di nuovi Ministeri non possa apparire in contrasto con l'articolo 95 della Costituzione, nel quale è stabilito che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, determinando al tempo stesso il numero e le attribuzioni dei Ministeri.

Ma poichè tale legge è in fase avanzata di studio e prossima a essere presentata al Parlamento, non vi è ragione per ritardare l'istituzione di questo Ministero, da comprendere in quelli della legge di cui al detto articolo 95 della Costituzione.

È superfluo infine rammentare le ragioni per cui deve ritenersi preferibile la soluzione adottata col disegno di legge, ad altre diverse soluzioni, come potrebbe essere quella di concentrare l'azione di controllo in un Ministero già esistente, come per esempio quello dell'industria e del commercio, ovvero del Bilancio, questione in verità non sollevata in sede di Commissione.

Sembra che il Ministero dell'industria e il commercio, stante il contrasto di interessi tra imprese private ed imprese a partecipazione statale, non potrebbe al tempo stesso tutelare le une e le altre.

A sua volta il Ministero del bilancio, dovendo curare la tutela dell'equilibrio del bilancio dello Stato, potrebbe avere una remora a interventi di spesa, sia pure per finalità quali quelle coordinate all'attività dello Stato nel campo dell'economia.

* * *

Ad importanti osservazioni dà luogo l'esame di alcuni dei singoli articoli del disegno di legge.

Non offre materia a particolari rilievi l'articolo 1, che enuncia la istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

In virtù dell'articolo 2 è disposta la devoluzione al nuovo Ministero delle attribuzioni attualmente spettanti al Ministero delle finanze quanto alle Aziende patrimoniali dello Stato e alle partecipazioni da esso gestite, nonchè la devoluzione delle attribuzioni attualmente spettanti ai vari organi dell'Amministrazione centrale attiva, relative all'I.R.I., all'E.N.I. e a tutte le altre imprese con partecipazione sta-

tale diretta o indiretta, da determinarsi con decreti interministeriali.

A questo trasferimento di competenza corrisponde oggettivamente il trasferimento delle Aziende patrimoniali e quote di partecipazione di cui ai primi tre commi.

Notevole è l'articolo 3 che prevede l'inquadramento delle partecipazioni (in senso lato) in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità. Agli effetti dell'inquadramento potranno utilizzarsi gli enti finanziari già esistenti, ed altri se ne potranno creare.

Resterà così evitata la gestione diretta da parte dello Stato, la cui ingerenza viene sotto questo aspetto a diminuire, mentre acquista preminenza il compito direttivo sulla base del coordinamento tra Aziende similari.

Lo stesso articolo 3 ha poi una disposizione di carattere particolare che contempla la cessazione dei rapporti associativi delle Aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro (sganciamento).

La Commissione oltre che proporre lo spostamento di questa disposizione in un comma a sè stante, ha considerato relativamente alla stessa che per quanto riguarda il settore del credito, la prevalenza è delle Aziende a carattere pubblico, mentre la norma suddetta ha per presupposto che si verifichi l'ipotesi inversa, di una minoranza delle imprese economiche dello Stato in confronto delle imprese private.

D'altra parte nel detto settore la unicità di associazione si presenta coordinata all'unitarietà della politica creditizia.

Per queste ragioni la Commissione propone l'aggiunta del seguente periodo all'ultimo comma dell'articolo 3:

« Debita norma non riguarda le Società ed Enti di credito, indicati negli articoli 5, 40, lettera a), 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875, e successive modificazioni, nell'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 860, e nell'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

L'articolo 4 istituisce un Comitato dei ministri, competente a fissare le direttive generali inerenti ai diversi settori controllati dal nuovo Ministero, in modo da coordinare l'azione di questo con quella degli altri Ministeri interessati.

È notevole che di detto Comitato è chiamato a far parte anche il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, venendo così in evidenza tra i fini sociali da perseguire, quello di combattere la disoccupazione.

La presidenza di detto Comitato spetta al Presidente del Consiglio, il quale può delegare il Ministro delle partecipazioni statali.

Questi, per l'articolo 5, è membro del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale del Credito, del Comitato interministeriale dei prezzi e del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Gli articoli 6, 7 ed 8 disciplinano la struttura del nuovo Ministero nella sua organizzazione interna.

A particolari osservazioni dà luogo l'articolo 6 che contempla un Segretariato generale e due Ispettorati, uno per gli affari amministrativi e l'altro per gli affari economici.

L'originario testo governativo contemplava al posto del Segretariato generale una Direzione generale, ed ha ritenuto la Commissione che si debba ritornare a quel testo, poichè l'ufficio del Segretario generale esiste ora soltanto in qualche Amministrazione (Difesa, Esteri) per ragioni particolari, mentre il decreto delegato n. 16, dell'11 gennaio 1956, sull'ordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato, ignora la qualifica di Segretario generale, prevedendo quella di Direttore generale.

Non solo, ma dovendo considerarsi preminenti le funzioni relative agli affari economici, può sembrare conveniente riservare tali funzioni alla Direzione generale, come era nel testo originario governativo, ed in conformità di questo ridurre i due Ispettorati ad uno, questo per gli affari relativi al personale e per quelli interni a carattere amministrativo.

Si potrebbe inoltre sin da ora riservare al Ministro di stabilire con decreto la ripartizione della Direzione generale e dell'Ispettorato in Divisioni e di queste in Sezioni.

Cosicchè l'articolo 6 eliminando la distinzione in gradi superata dall'attuale legislazione, potrebbe, a giudizio del relatore, al quale ne diede mandato la Commissione, essere formulato come appresso:

« Art. 6. — Il Ministero delle partecipazioni statali è costituito da una Direzione generale

degli Affari economici e da un Ispettorato generale del personale e degli affari amministrativi.

« Nella prima attuazione della presente legge e per non più di cinque anni i posti di Direttore generale degli affari economici e di Ispettore generale del personale e degli affari amministrativi, sono conferiti mediante incarico temporaneo anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri. Gli incarichi predetti sono revocabili.

« Alla ripartizione della Direzione generale e dell'Ispettorato generale predetti in Divisioni e di queste in Sezioni si provvede con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

« È costituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro ».

Con l'articolo 7 si conferisce al Governo la delega a provvedere entro un dato termine all'istituzione dei ruoli organici del personale, con un limite numerico massimo di cento unità, posti da coprire mediante concorsi interni.

Senonchè, fermo il principio della delega al Governo, non per tutti i posti si presenta ammissibile il concorso interno, se si riflette che per l'ordinamento vigente la nomina di Direttore generale è conferita dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sembra doversi escludere dal concorso anche il posto di Ispettore generale, per parità di modalità di assunzione col Direttore generale.

Entrando in questo ordine di idee, il testo dell'articolo 7, coordinato con le nuove disposizioni sulle carriere, potrebbe, a giudizio del relatore a cui ne diede mandato la Commissione, essere formulato come appresso:

« Art. 7. — Il Governo è delegato a provvedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla istituzione dei ruoli organici del personale, distinti tra le varie carriere previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in relazione alle effettive esigenze dei servizi del Ministero, per un contingente complessivo

di posti non superiore a cento, nonchè alla disciplina nella prima attuazione degli istituenti di ruoli, del conferimento dei posti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato in possesso della stessa qualifica dei posti messi a concorso o della qualifica immediatamente inferiore.

« Sono esclusi dal concorso, per il ruolo organico della carriera direttiva, i posti stabiliti in corrispondenza della qualifica di Direttore generale e di Ispettore generale, alla cui temporanea copertura si provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 ».

L'articolo 8 detta le disposizioni per il tempo intermedio, fino a quando non sia provveduto all'espletamento dei concorsi, di cui all'articolo precedente. È prevista l'assegnazione di personale in posizione di comando, distaccato da altre Amministrazioni dello Stato, fermo sempre il limite numerico massimo di cento unità.

Nel secondo comma è altresì previsto il conferimento di specifici incarichi professionali, di carattere temporaneo, a tecnici estranei alla Amministrazione, con remunerazione adeguata.

Sembra che si debba senz'altro convenire nel disposto di detto secondo comma, in vista delle esigenze che può presentare la necessità di efficienza immediata del nuovo Ministero, mentre la temporaneità degli incarichi e la natura professionale e non impiegatizia delle prestazioni escludono qualunque vincolo per l'avvenire.

Se questo è per il secondo comma, è stato rilevato in Commissione che il testo del primo comma è difforme dalle nuove disposizioni sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, poichè parla ancora di « grado ».

Non solo, ma è stata in Commissione affacciata una certa perplessità ad approvare la disciplina della copertura temporanea dei posti di ruolo mediante comandi, potendo sembrare preferibile attendere a coprire senz'altro in via definitiva i posti, accelerando intanto lo svolgimento dei concorsi. Ma è pre-

valso il concetto di non dover lasciare un Ministero senza funzionari per un certo tempo, solo col compito di svolgere la procedura dei concorsi.

Quanto ai rilievi di forma anzidetti, il primo comma, rimanendo ferma la sostanza, può essere, a giudizio del relatore, a cui ne fu dato mandato dalla Commissione, così modificato:

« Art. 8. — Sino a quando non sarà provveduto, ai sensi del precedente articolo, all'attuazione dei ruoli organici, sono distaccati, nella posizione di comando, presso gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali, dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato in numero non superiore a cento unità, da ripartirsi per carriera e categoria di appartenenza con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro ».

L'articolo 9 concerne le spese necessarie al funzionamento del Ministero.

L'articolo 10 fa obbligo di presentare al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, l'ultimo bilancio consuntivo ed una relazione programmatica per ciascuno degli enti autonomi di gestione, previsti dal primo comma dell'articolo 3.

Questa disposizione è come il coronamento di tutte le altre, poichè in armonia con le finalità immediate di unità di direttiva e di coordinamento delle varie forme di intervento dello Stato nell'economia, appresta il mezzo per un più penetrante controllo parlamentare sull'uso del pubblico denaro in attuazione dell'attività economica dello Stato.

La 9^a Commissione ha espresso in massima parere favorevole al disegno di legge, mentre la 5^a Commissione si è riservata di comunicare in Aula il suo parere.

Con gli emendamenti e modifiche di forma sopra indicati, il disegno di legge, dovendo per gli scopi che si propone considerarsi sulla linea additata dall'articolo 41 della Costituzione, merita di essere approvato.

SCHIAVONE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito il Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso finora gestite ed alle Aziende patrimoniali dello Stato.

Al predetto Ministero sono egualmente devoluti tutti i compiti e le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano al Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Comitati di Ministri o a singoli Ministeri relativamente all'I.R.I., all'E.N.I. e a tutte le altre imprese con partecipazione statale diretta o indiretta.

All'indicazione di tali imprese sarà provveduto con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali ed il Ministro interessato. I decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al Ministero delle partecipazioni statali si intendono trasferite tutte le aziende patrimoniali e le quote di partecipazione di cui ai precedenti commi.

Al nuovo Ministero sono altresì devoluti i compiti e le attribuzioni spettanti ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio in ordine al Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.).

Art. 3.

Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno inquadrare in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità.

Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro.

Art. 4.

Allo scopo di coordinare l'azione del Ministero delle partecipazioni statali con quella degli altri Ministeri interessati, per quanto attiene alla determinazione delle direttive generali inerenti ai diversi settori controllati dal Ministero, è istituito un Comitato permanente composto, oltre che dal Ministro delle partecipazioni statali, dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale. Spetta altresì a tale Comitato l'esame annuale dei risultati conseguiti nei vari settori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro delle partecipazioni statali. Alle sue riunioni possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Art. 5.

Il Ministro delle partecipazioni statali è membro del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale del credito, del Comitato interministeriale dei prezzi e del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 6.

Il Ministero delle partecipazioni statali è costituito da un Segretariato generale, da un Ispettorato per gli affari amministrativi e da un Ispettorato per gli affari economici.

Al Segretariato è preposto un funzionario di grado non inferiore al quarto; ai due Ispetto-

Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. Detta norma non riguarda le Società ed Enti di credito, indicati negli articoli 5, 40, lettera a), 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875, e successive modificazioni, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, e nell'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Il Ministero delle partecipazioni statali è costituito da una Direzione generale degli Affari economici e da un Ispettorato generale del personale e degli affari amministrativi.

Nella prima attuazione della presente legge e per non più di cinque anni i posti di Diret-

rati sono preposti funzionari di grado quinto. Nella prima attuazione della presente legge, e per cinque anni dalla sua entrata in vigore, tali posti possono essere conferiti per incarico anche ad estranei all'Amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli incarichi sono in ogni momento revocabili.

È altresì istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

Il Governo è delegato a provvedere, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione del Ministero ed alla istituzione dei ruoli organici del personale strettamente indispensabile, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, e comunque per un numero di posti non superiore a cento unità, nonché alla disciplina dell'inquadramento del personale sulla base del criterio di trasferire al Ministero delle partecipazioni statali personale di altre Amministrazioni dello Stato e di bandire concorsi interni per qualsiasi grado della carriera.

Art. 8.

Sino a quando non sia provveduto ai sensi dell'articolo precedente, agli uffici del Ministero sono comandati dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, in numero da determinarsi per gruppo, grado e categoria, con decreti del Presidente

tore generale degli affari economici e di Ispettore generale del personale e degli affari amministrativi, sono conferiti mediante incarico temporaneo anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri. Gli incarichi predetti sono revocabili.

Alla ripartizione della Direzione generale e dell'Ispettorato generale predetti in Divisioni e di queste in Sezioni si provvede con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

È costituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

Il Governo è delegato a provvedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla istituzione dei ruoli organici del personale, distinti tra le varie carriere previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in relazione alle effettive esigenze dei servizi del Ministero, per un contingente complessivo di posti non superiore a cento, nonché alla disciplina, nella prima attuazione degli istituendi ruoli, del conferimento dei posti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato in possesso della stessa qualifica dei posti messi a concorso o della qualifica immediatamente inferiore.

Sono esclusi dal concorso, per il ruolo organico della carriera direttiva, i posti stabiliti in corrispondenza della qualifica di Direttore generale e di Ispettore generale, alla cui temporanea copertura si provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.

Art. 8.

Sino a quando non sarà provveduto, ai sensi del precedente articolo, all'attuazione dei ruoli organici, sono distaccati, nella posizione di comando, presso gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali, dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro, e comunque per un numero di posti non superiori a cento unità.

Possono essere altresì conferiti specifici incarichi professionali di carattere temporaneo a tecnici estranei all'Amministrazione, con la remunerazione da stabilirsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero delle partecipazioni statali ed al conseguimento dei compiti ad esso demandati per le Aziende patrimoniali dello Stato, sarà provveduto, fino all'approvazione del relativo bilancio, con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, concernenti i servizi trasferiti al Ministero delle partecipazioni statali, integrati dalle somme da trasportarsi dagli stati di previsione di altre Amministrazioni statali, per la parte dei rispettivi servizi attribuiti al Dicastero medesimo.

Per le nuove spese di carattere generale sarà provveduto a carico del fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, vengono presentati al Parlamento l'ultimo bilancio consuntivo ed una relazione programmatica per ciascuno degli enti autonomi di gestione previsti dal primo comma dell'articolo 3.

in numero non superiore a cento unità, da ripartirsi per carriera e categoria di appartenenza con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.